

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI UN ALUNNO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Fare sempre riferimento anche nel verbale del Cdc straordinario allo Statuto delle studentesse e degli studenti, adottato con il D.P.R. 249/1998 e modificato con D.P.R. 235/2007 (diritti e doveri degli studenti delle scuole secondarie). Guida del Garante Privacy maggio 2014.

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO. Fare sempre riferimento anche nel verbale al Regolamento d'Istituto e, in particolare, al Regolamento di disciplina. Il Regolamento di disciplina prevede le tipologie di infrazioni e di sanzioni e costituisce condizione di legittimità per l'irrogazione di tali sanzioni. Esplicitare anche che il comportamento si configura come una violazione del Patto di corresponsabilità.

PER PROCEDURA VEDI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei Regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO. COMPOSIZIONE:

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: i docenti di tutte le discipline, sostegno, IRC + 4 rappresentanti dei genitori;
- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: i docenti di tutte le discipline, sostegno, IRC, ITP, conversazione lingua straniera, 2 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti degli studenti;

SEGRETEZZA. Tutti i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. E' necessario convocare con congruo anticipo tutte le componenti. L'alunno accusato del fatto e i suoi genitori devono essere convocati personalmente e devono essere informati di quanto è accaduto.

FASE ISTRUTTORIA. La fase istruttoria spetta al DS o ad un suo delegato (Coordinatore di classe) che poi relaziona al Cdc. Il Coordinatore di classe raccoglie tutti gli elementi utili (documenti, testimonianze, note disciplinari, precedenti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dello stesso alunno, ecc.).

TESTIMONI. Eventuali testimoni che vogliano rilasciare dichiarazioni, ma non vogliono che il loro nominativo sia comunicato all'alunno coinvolto, possono essere sentiti in separata sede (deve essere presente il Coordinatore e un altro docente che verbalizza le dichiarazioni). Le dichiarazioni del testimone dovranno essere allegare al verbale.

RIUNIONE. Fare riferimento al "Modello di verbale - Procedimento disciplinare alunno". Il docente con funzioni di segretario dovrà redigere apposito verbale della riunione. Il Coordinatore di classe verifica la presenza di tutte le componenti. La partecipazione dei docenti è obbligatoria nei limiti previsti dalla normativa. La costituzione dell'organo è regolare se è presente la maggioranza dei membri.

FASE ISTRUTTORIA DELLA RIUNIONE. Lo studente coinvolto espone la sua versione dei fatti. Vengono sentiti anche i suoi genitori. I membri del Consiglio di classe intervengono e possono porre domande allo studente. Nella scuola secondaria di primo grado, l'alunno deve essere invitato ed udito in separata sede.

FASE DECISORIA. L'alunno e i suoi genitori devono allontanarsi dall'aula. Le decisioni sono prese a maggioranza. Hanno diritto di votare i rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli studenti. L'eventuale sanzione non deve essere comunicata oralmente all'alunno e ai suoi genitori. E' compito del DS informarli.

SANZIONI. Possono essere applicate solo le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (es. esclusione da un'uscita didattica? Deve essere prevista dal Regolamento). Si deve sempre proporre la conversione in attività socialmente utili che potrà essere accettata dallo studente e dai genitori (funzione rieducativa della sanzione). I provvedimenti di sospensione dalle lezioni possono essere decisi solo da organi collegiali: il Consiglio di classe fino a 15 giorni e il Consiglio di istituto oltre tale limite. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione. Se il Consiglio di classe straordinario ritiene opportuna una sanzione superiore a 15 giorni, deve deliberare la proposta a maggioranza e, per il tramite del DS, trasmette gli atti al Consiglio d'istituto che decide a porte chiuse.

MOTIVAZIONE. E' obbligatorio esplicitare le motivazioni che sono alla base della decisioni, indicando le ragioni di fatto e di diritto (ad esempio la violazione del Regolamento di disciplina);

RISERVATEZZA. E' necessario tutelare la riservatezza dei dichiaranti e dei testimoni chiamati a fornire un resoconto dei fatti.

COORDINATORE DI CLASSE. Firma il verbale e compila il MODELLO ADOZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ALUNNO e lo consegna in segreteria. La segreteria provvede a protocollare l'atto e lo sottopone alla firma del DS.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. Il provvedimento va immediatamente notificato all'interessato e ai genitori.

A CURA DEL DS. Il DS consegna ai genitori il MODELLO ADOZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ALUNNO.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti, mediante la visione e l'estrazione di copia di questi, senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti (anonimizzazione od omissione delle indicazioni dei nominativi e delle generalità).

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (indicare i diversi strumenti di impugnazione nel verbale e nel Modello adozione provvedimento disciplinare)

- **RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO.** Le sanzioni sono impugnabili di fronte all'Organo di garanzia interno all'istituzione; l'Organo interno è attivato dal Consiglio di istituto. L'Organo è così composto: il DS, che lo presiede; un docente designato dal CI; due rappresentanti eletti dai genitori (nella scuola secondaria I grado) o un rappresentante eletto dagli studenti più uno eletto dai genitori (nella scuola di secondo grado). Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e l'organo decide entro 10 giorni.
- **RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA PRESSO USR.** Presso l'USR è istituito un organo di garanzia regionale per esprimere pareri vincolanti per il Direttore

dell'USR stesso in merito alle violazioni dello Statuto (anche contenute nei regolamenti adottati dalle istituzioni scolastiche);

- RICORSO AL TAR. Dopo la definitiva pronuncia degli organi di garanzia, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR.

ERRORI DA EVITARE.

1 - Sanzioni comminate in violazione delle procedure previste dal regolamento di disciplina (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.)

- Regolamento di istituto non conforme alla norma relativamente al soggetto competente, al procedimento disciplinare, alla tipologia di sanzioni
- Errata applicazione del regolamento di istituto
- Mancata partecipazione dello studente al procedimento e conseguente impossibilità di esercizio del diritto di difesa
- Mancata verifica degli elementi di fatto
- Mancata o illogica motivazione

Vizi del provvedimento impugnabili al TAR (entro 60 gg dall'atto per vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione).

2 - Sanzioni conseguenti ad una «responsabilità collettiva». Accade frequentemente che vengano irrogate sanzioni collettive (alla classe o a gruppi) per comportamenti tenuti dalla generalità degli alunni, per comportamenti tenuti da soggetti non identificati o per la mancata «denuncia» dei responsabili. Si viola così il principio che la responsabilità disciplinare è individuale come quella penale.

3 - Sanzioni connesse all'uso improprio di cellulari e altri dispositivi elettronici in violazione della privacy. Le più aggiornate versioni dei telefoni cellulari consentono attività di registrazione e video registrazione con possibilità di immediato caricamento sui social network e immediata attività di diffusione, considerata illegittima dalla normativa privacy. La scuola risponde della diffusione se avvenuta durante l'orario scolastico da parte di minori sottoposti alla vigilanza dei docenti.

4 - Sanzioni connesse all'uso di cellulari durante gli Esami di Stato. Nonostante il divieto tassativo dell'uso del cellulare durante le prove scritte dell'Esame di stato, è frequente che i candidati siano sorpresi dalla commissione ad usare tali dispositivi. Le indicazioni del MI prevedono l'esclusione del candidato da tutte le prove d'esame, ma la giurisprudenza non è in questo caso univoca: non sempre è possibile dimostrare che il cellulare sia stato effettivamente utilizzato nello svolgimento della prova.

5 - Voto di condotta utilizzato come sanzione disciplinare. È frequente che in sede di valutazione intermedia e finale i Cdc attribuiscono agli studenti valutazioni della condotta motivandole in riferimento a specifici episodi di violazione del regolamento di disciplina ad essi attribuiti e omettendo le procedure previste in caso di sanzione disciplinare. I criteri della valutazione della condotta fanno riferimento ad eventuali sanzioni ricevute, ma non possono sostituire la sanzione.

Caso 1: illegittimo il sei in condotta in conseguenza dell'occupazione

Caso 2: legittimo il sei in condotta riferito a un singolo comportamento scorretto

6 - Sanzioni per fatti avvenuti nelle pertinenze della scuola (cortili, accessi, palestre), durante i viaggi e le attività didattiche «esterne». L'estendersi di attività didattiche al di fuori della scuola aumenta la possibilità che si verifichino comportamenti scorretti e richiede l'attivazione di procedimenti disciplinari che tengano conto delle

specifiche situazioni (viaggio di istruzione, alternanza scuola lavoro, stage di studio all'estero presso famiglie, ecc.). E' necessario che i regolamenti di disciplina recepiscono tali situazioni prevedendo specifiche tipologie di comportamenti sanzionabili. E' altresì necessario che i DS prevedano specifiche disposizioni relative alla vigilanza degli alunni (ESEMPI: durante l'intervallo alunni tirano i sassi, bombe d'acqua lanciate l'ultimo giorno di scuola).

7 - Comportamenti tenuti al di fuori della scuola e attraverso l'uso dei social. Attraverso l'uso dei social gli alunni estendono le relazioni «scolastiche» anche al di fuori degli ambienti e dei tempi scolastici. Anche i docenti, attraverso i social – utilizzati intenzionalmente per coordinare il «lavoro» scolastico - hanno relazioni con gli studenti al di fuori delle aule e oltre l'orario scolastico. La diretta responsabilità della scuola per i comportamenti degli alunni non dovrebbe estendersi a quanto gli alunni e i docenti fanno nel tempo in cui non sono a scuola, ma occorre vigilare e intervenire anche in questo caso.

8 - Sanzioni conseguenti all'«occupazione» dell'edificio scolastico. Durante le occupazioni degli edifici scolastici, gli studenti assumono spesso comportamenti scorretti - anche collettivi (convinzione di non essere obbligati al rispetto del regolamento di disciplina).

ESPULSIONE DI UNO STUDENTE. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti afferma che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ESEMPI E MODELLI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Esempio Regolamento di disciplina

Esempio verbale consiglio di classe sanzione

Esempio verbale consiglio di classe sospensione e esclusione viaggio

Esempio comunicazione provvedimento disciplinare ammonizione

Esempio comunicazione provvedimento disciplinare sospensione

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI UN ALUNNO. REATI E RESPONSABILITÀ DEL DS. L'INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. Proponiamo un contributo sul tema delicato della configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 del Codice penale, in ambito scolastico. Si offrono dunque chiarimenti utili anzitutto al DS, quale legale rappresentante dell'istituzione ai sensi del D. lgs. 165 del 2001, ma anche al personale scolastico tutto. L'art. 340 del c.p. prevede: "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

Analisi del reato. Il reato è configurabile solo ove non sia integrabile un reato più grave, ha dunque carattere sussidiario. La condotta che configura il reato può essere duplice:

- l'interruzione: azione o omissione che deve consistere in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile;
- il turbamento: azione o omissione che si riferisce ad un'alterazione del regolare funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico nel suo complesso, che sia di significativa importanza.

In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa, pertanto il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono sui mezzi che sono necessari per il funzionamento del servizio o dell'ufficio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività. A titolo esemplificativo, può integrare il reato la manomissione fraudolenta dei sistemi informatici degli uffici di segreteria, eseguiti da personale interno e/o esterno all'istituzione scolastica.

Mancata o insufficiente organizzazione del servizio. La Cassazione penale, con sentenza n. 4908 del 2019, ha precisato che non è possibile configurare il reato di interruzione di pubblico servizio nel caso in cui si sia in presenza di mancata e/o insufficiente organizzazione del servizio pubblico. La norma sanziona infatti esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, incidente sulla sua complessiva regolarità. A titolo esemplificativo ne consegue la possibile interpretazione per cui, in ambito scolastico, non sarebbe configurabile il reato in esame in capo al DS o al DSGA che nell'organizzazione dell'ufficio di segreteria proponga una insufficiente ripartizione dei carichi di lavoro che renda inefficiente (o tardiva) l'erogazione dei servizi.

Danneggiamenti fraudolenti. Sempre la Cassazione penale, con sentenza n.1555 del 2011, ha precisato che Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio il compimento di atti vandalici che comportino una lesione significativa dell'erogazione del servizio pubblico. Così, ad esempio, in ambito scolastico, il reato sarebbe configurabile in capo agli studenti che attivino senza i presupposti necessari l'allarme antincendio o che cagionino danni ai servizi igienici della scuola, tali da compromettere le regolari attività nel complesso scolastico.

Occupazione della scuola. Secondo la Corte di Cassazione è possibile integrare la fattispecie di reato anche nei casi di occupazione studentesca dei locali scolastici, pur se pacifica e anche se svolta per un paio d'ore: l'ipotesi infatti configurerebbe reato, perché impedisce, di fatto, ai non manifestanti (studenti e personale scolastico) di svolgere le consuete attività di studio e di lavoro per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti, cagionando interruzione del pubblico servizio. Si segnala in proposito la sentenza n. 7084/2016.

RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E SENTENZA. Uno studente ferisce un compagno con una matita posizionata in verticale su una sedia: nei confronti dello studente il Consiglio di classe approva un provvedimento disciplinare di 15 giorni di sospensione. Per i genitori il provvedimento è illegittimo e

chiedono risarcimento danni. L'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla frequenza scolastica per 15 giorni, comminata a un alunno, che aveva posto una matita in posizione verticale sulla sedia nel momento in cui un compagno si sedeva, va inquadrata nella connotazione di estrema gravità che le caratterizza, perché riferite a un atto capace di ledere l'integrità fisica di un alunno. Lo ha statuito il Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza 30 maggio 2022, n. 4390.

I fatti. Durante la lezione era emerso che un alunno presentava una ferita lacero-contusa di circa 1 cm di diametro nella zona perineale con sanguinamento. Prestati i soccorsi del caso, il Preside dell'Istituto scolastico ha richiesto ai vari compagni di classe quale fosse stata la causa della ferita. Dalle dichiarazioni dei ragazzi, è emerso che la ferita sarebbe stata causata dal compagno di banco, che aveva posto una matita in posizione verticale sulla sedia nel momento in cui il ragazzo si sedeva. Nell'immediatezza dei fatti, il compagno è stato convocato in Presidenza dove, accompagnato dal padre, ha ammesso di aver posizionato per scherzo la matita sulla sedia del compagno, senza tuttavia avere l'intenzione di infliggere un danno.

La sospensione dalla frequenza per 15 giorni. Il Preside ha convocato un Consiglio di classe straordinario "per sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento d'Istituto", dove veniva deliberato all'unanimità "di comminare una sanzione di 15 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza, consigliando alla famiglia di prendere in considerazione il cambio della scuola".

Il reclamo, il ricorso e il giudizio di I grado. A seguito di respingimento del reclamo presentato dai genitori del minore all'Organo di garanzia dell'Istituto e, poi, al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, è stato adito il TAR per ottenere l'annullamento della sanzione e il risarcimento dei danni subiti. I ricorrenti hanno lamentato in prime cure l'illegittimità della sanzione comminata per plurime violazioni, di natura sostanziale e procedimentale:

- del d.P.R. n. 249/1998, come modificato dal d.P.R. 21.11.2007, n. 235,
- della circolare ministeriale prot. n. 3602/PO del 4.7.2008,
- del Regolamento d'istituto.

Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo che:

- "l'inquadramento del comportamento tenuto nell'ambito di una casistica che presenta il requisito della "gravità" non appare irragionevole né la sanzione comminata appare sproporzionata rispetto all'evento e ai danni procurati",
- non sussistono i vizi procedurali rilevati giacché il Consiglio di classe sarebbe stato regolarmente convocato in via d'urgenza mediante l'annotazione nel registro di classe,
- non sussistono vizi nella composizione dell'Organo di garanzia interno alla scuola.

Il rigetto in appello. In appello, i genitori hanno chiesto:

- l'annullamento della sanzione,
- la condanna delle amministrazioni al risarcimento di tutti i danni morali patiti dal minore.

I genitori hanno lamentato la illegittimità della sanzione irrogata per violazione:

- dell'art. 4, d.P.R. n. 249/1998 (modificato dal d.P.R. n. 235/2007),
- del Regolamento d'istituto,
- dei principi del contraddittorio e di proporzionalità e gradualità delle sanzioni e per sviamento di potere, rappresentando che tali disposizioni prevedono una finalità

educativa delle sanzioni, che l'interessato deve poter esporre le proprie ragioni e che le sanzioni stesse devono essere temporanee e proporzionate. Hanno pure evidenziato che allo studente deve essere "offerta la possibilità" di convertire la sanzione "in attività in favore della comunità scolastica" (art. 4, c. 5, Statuto), proprio perché la finalità della sanzione non è punitiva, ma educativa e di rafforzamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Nel rigettare l'appello, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il TAR non ha violato:

- il D.P.R. n.249/1998 (modificato dal d.P.R. n. 235/2007);
- il Regolamento d'Istituto;
- i principi del contraddittorio e della proporzionalità e gradualità delle sanzioni irrogate.

L'applicazione di dette disposizioni, per il Consiglio di Stato, va inquadrata nella connotazione di estrema gravità che le caratterizza, perché riferite a un atto capace di ledere l'integrità fisica di un alunno. In questo contesto, si dà conto, nella pronuncia del Tar delle:

- dichiarazioni rese dallo studente circa la propria personale responsabilità;
- testimonianze rese dal personale scolastico.

Altri episodi. Nella memoria dell'amministrazione, richiamata dal Tar, diversamente da quanto affermato dai genitori, si riferisce di altri episodi di cui lo stesso studente si sarebbe reso autore, non smentite, in quella sede, dalla controparte. Tali circostanze, oltre a deporre in favore della proporzionalità della misura adottata, ritenuta adeguata in relazione alle circostanze oggettive e soggettive conosciute dal corpo docente, pur tenendo conto dei principi generali di gradualità e con riferimento alle finalità della misura sanzionatoria, depongono altresì per l'urgenza del provvedimento, comprovata dai passaggi procedurali tempestivi posti in essere dall'amministrazione scolastica.

La garanzia del contraddittorio. Nel ritenerla sussistente, il Consiglio di Stato ha rivelato che il Tar ha dato conto della sollecitazione nei confronti dei genitori, al termine dell'istruttoria, a depositare eventuali memorie o a chiedere apposita audizione, invito che non è stato raccolto. Per converso, gli interessati, informati dell'esito del procedimento, hanno potuto esercitare il diritto di accesso agli atti.

Composizione Organo di garanzia interno della scuola (art. 5, d.P.R. n. 249/1998). Chiamato a decidere sull'impugnazione della sanzione disciplinare, secondo i genitori non assicurava le condizioni di oggettività ed imparzialità: una docente aveva partecipato al Consiglio di classe, all'esito del quale era stata irrogata, all'unanimità, la sanzione disciplinare al minore, mentre un'altra docente aveva collaborato col Preside all'accertamento dei fatti che avevano condotto all'irrogazione della sanzione. Per i genitori, sussistendo conflitto d'interessi, la componente docente dell'organo avrebbe dovuto astenersi dal decidere ed essere sostituita da docenti non coinvolti nella vicenda. Nel rigettare la doglianza, il Consiglio di Stato ha evidenziato la composizione predeterminata dell'Organo di garanzia, regolarmente costituito, rappresenta come una mera supposizione non dimostrata la dedotta posizione precostituita nei confronti dell'alunno sanzionato o il presunto conflitto di interessi, tanto che l'organo di garanzia regionale, evocato dai genitori con ulteriore reclamo, aveva confermato la decisione.